

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

15 aprile 2020

Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO
Roberto FINARDI
Marco GIUSTA
Antonino IARIA
Maria LAPIETRA

Francesca Paola LEON
Marco PIRONTI
Sergio ROLANDO
Alberto SACCO
Alberto UNIA

Con l'assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI.

OGGETTO: MERCATI PERIODICI TEMATICI DENOMINATI "EXTRAVAGANZA" LOCALIZZATO NELL'AREA DI PIAZZA CARLO ALBERTO E "CROCETTA PIU'" NELL'AREA DI LARGO CASSINI. NUOVA ISTITUZIONE. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Sacco.

Con deliberazione del Consiglio Comunale approvata in data 26 maggio 2003 (mecc. 2003 01790/101), esecutiva dal 9 giugno 2003, sono state definite le modalità per l'istituzione dei mercati tematici a cadenza mensile o ultramensile, attraverso la precisazione delle aree, dei temi, del regime autorizzatorio, delle modalità regolamentari e organizzative.

Il medesimo provvedimento approvava l'elenco dei mercati tematici periodici, sia di interesse cittadino che circoscrizionale, con i relativi temi, cadenze, le loro modalità organizzative e il regolamento generale che li disciplina, demandando ad ulteriori provvedimenti l'individuazione, attraverso bando pubblico, o su proposta delle Circoscrizioni per i mercati di carattere circoscrizionale, dei soggetti accompagnatori della Città nell'organizzazione dei mercati tematici periodici.

Con determinazioni dirigenziali (mecc. 2019 43336/016 – cron. 260 e 2019 43333/016 – cron. 257), approvate il 24 luglio 2019, si è provveduto a indire bando pubblico per l'individuazione dei soggetti attuatori per la realizzazione dei mercati periodici tematici denominati "EXTRAVAGANZA" e "CROCETTA PIU'", localizzati nelle aree di piazza Carlo Alberto e Largo Cassini.

Alla data di scadenza per la presentazione delle domande non è stata presentata candidatura alcuna, pertanto la gara è stata dichiarata deserta.

Stante l'interesse della Città alla prosecuzione dei due mercati periodici citati, si è ritenuto opportuno, per evitare di procedere alla soppressione dei detti mercati periodici tematici, richiedere la disponibilità al proseguimento, alle medesime condizioni in essere, della gestione dei suddetti ai Soggetti Attuatori precedentemente individuati ed operanti in regime di proroga e, dunque, rispettivamente all'ASSOCIAZIONE EFFETTO VINTAGE, con sede a Cantalupa, Torino, in Strada Saretto n. 19, per la realizzazione e la gestione del mercato periodico tematico a tema moda, vintage e modernariato, che si svolge in Piazza Carlo Alberto il secondo sabato del mese, e all'ASSOCIAZIONE CROCETTA PIU' con sede a Moncalieri in strada Pasubio n. 22, per la realizzazione e la gestione del mercato periodico tematico a tema abbigliamento, vintage e artigianato, che si svolge in Largo Cassini la seconda domenica del mese.

Dette Associazioni, con note prot. nn. 42343 e 42344 del 14 ottobre 2019, conservate agli atti del Servizio in epigrafe, hanno confermato la disponibilità a continuare, alle medesime condizioni in essere, l'attività di gestione dei suddetti Mercati Periodici Tematici.

Pertanto con determinazione dirigenziale (mecc. 2019 45423/016) approvata il 29 novembre 2019, si è provveduto a prendere atto della disponibilità espressa e a procedere alla individuazione, rispettivamente, dell' ASSOCIAZIONE EFFETTO VINTAGE con sede a Cantalupa, Torino, in Strada Saretto n. 19, P.IVA 09701480015, quale Soggetto Attuatore per la realizzazione e la gestione del mercato periodico tematico a tema moda, vintage e modernariato che si svolge in Piazza Carlo Alberto, il secondo sabato del mese, e dell'

ASSOCIAZIONE CROCETTA PIU', con sede a Moncalieri in strada Pasubio n. 22, P.IVA 94061130012, quale Soggetto Attuatore per la realizzazione e la gestione del mercato periodico tematico a tema abbigliamento, vintage e artigianato, che si svolge in Largo Cassini la seconda domenica del mese, sino alla data del 1 agosto 2022.

Con la medesima determinazione dirigenziale si è stabilito che entro il 30 marzo 2020 i Soggetti attuatori consegnassero, al competente ufficio, il piano di sicurezza relativo allo svolgimento del rispettivo mercato periodico tematico affidato, predisposto da tecnico abilitato, quale condizione per la prosecuzione dello svolgimento del mercato periodico tematico oltre tale data;

Rilevato che in ottemperanza a tale prescrizione, l'ASSOCIAZIONE EFFETTO VINTAGE, in data 4 marzo 2020 con nota prot n. 10330 e l'ASSOCIAZIONE CROCETTA PIU' in data 14 febbraio 2020 con nota prot.n. 7492, hanno fatto pervenire, al competente Ufficio, il relativo piano di sicurezza;

Occorre dunque provvedere alla formale nuova istituzione dei menzionati mercati periodici tematici fino al 1 agosto 2022, con possibilità di proroga triennale.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;

viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di istituire nuovamente:
 - a) il mercato periodico tematico di interesse cittadino denominato "EXTRAVAGANZA", che si svolge in piazza Carlo Alberto il secondo sabato del mese, la cui organizzazione e gestione è affidata all'ASSOCIAZIONE EFFETTO VINTAGE con sede a Cantalupa, Torino, in Strada Saretto n. 19, P.IVA 09701480015;
 - b) il mercato periodico tematico di interesse cittadino denominato "CROCETTA PIU',

che si svolge in largo Cassini la seconda domenica mese, la cui organizzazione e gestione è affidata all'ASSOCIAZIONE CROCETTA PIU' con sede a Moncalieri in strada Pasubio n. 22;

- 2) di stabilire che i soggetti summenzionati per tale gestione dovranno attenersi alle disposizioni tutte previste dal vigente Regolamento dei Mercati Periodici Tematici n. 284, e dai Codici di Autoregolamentazione già approvati con le deliberazioni di Giunta Comunale istitutive dei mercati in parola [deliberazione della Giunta Comunale del 25 luglio 2006 (mecc. 2006 05643/122), esecutiva dall'11 agosto 2006; deliberazione della Giunta Comunale del 24 aprile 2012 (mecc. 2012 01805/016); deliberazione della Giunta Comunale del 21 luglio 2015 (mecc. 2015 03263/016)]; nel caso in cui sorgano questioni interpretative sulle disposizioni del Codice di Autoregolamentazione, la definizione delle stesse è effettuata facendo riferimento al Regolamento dei Mercati Periodici Tematici ed alla deliberazione del Consiglio Comunale del 26 maggio 2003 (mecc. 2003 01790/101) e s.m.i.; parimenti, qualora le disposizioni del Codice di Autoregolamentazione si palesino in contrasto con i suddetti atti normativi prevalgono questi ultimi;
- 3) di stabilire che i Mercati Periodici Tematici si svolgeranno sino alla data del 1 agosto 2022. In caso di valutazione positiva dell'esperienza da parte della Città sarà consentita la prosecuzione per ulteriori anni tre con il medesimo soggetto attuatore. Resta inteso che nel caso di mancata o inadeguata realizzazione delle attività previste dal progetto o nel caso di mancato e ingiustificato svolgimento degli appuntamenti previsti per motivazioni dipendenti dal soggetto stesso, la Città, dopo opportuna diffida, provvederà alla revoca dell'affidamento e ad individuare, ove possibile, nuovo soggetto gestore;
- 4) di prendere atto della predisposizione di apposito Piano di Sicurezza, per ciascuno dei mercati periodici sopramenzionati, redatto da tecnico abilitato, e della planimetria generale dei posteggi, recante la dimensione degli stessi;
- 5) di stabilire che il soggetto organizzatore dovrà dotarsi di tutte le concessioni e autorizzazioni necessarie e che, per quanto attiene all'attività di vendita, dovranno trasmettere al competente ufficio dell'Area Commercio, utilizzando la modulistica all'uopo predisposta, l'elenco degli operatori partecipanti alla manifestazione con indicati i relativi titoli autorizzativi previsti dalla normativa vigente per la vendita al pubblico di merci, così come precisato nelle "Linee guida, per la presentazione della documentazione necessaria per lo svolgimento di feste di via o di mercati periodici tematici", approvate con determinazione dirigenziale del 14 ottobre 2019 (mecc. 2019 44579/016);
- 6) di dare atto che il soggetto organizzatore, per quanto attiene all'attività di vendita da parte di operatori non professionali, provvederà agli adempimenti di natura gestionale previsti nel novellato Capo V bis "Vendite occasionali su area pubblica" nella L.R. 28/1999;
- 7) di stabilire che:
 - l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;

- gli organizzatori dovranno provvedere alla pulizia dell'area, e a che le strutture degli operatori che partecipano alle iniziative siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità; in particolare, gli organizzatori dovranno essere in possesso di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che l'installazione delle strutture e degli impianti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, ferma restando ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alle manifestazioni per danni a cose o persone causati nello svolgimento dell'attività di vendita;
- l'allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovrà comunque garantire la presenza di vie di emergenza;
- l'allestimento e l'esecuzione di eventuali attività di spettacolo e intrattenimento sono subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773 del 1931, modificato dall'art. 164 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ex art. 19, comma 1, punto 5) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, a condizione:
 1. della presentazione, da parte dell'interessato, di apposita domanda, includente dichiarazione, resa ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445 del 2000, e successive modificazioni, attestante la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge, con particolare riferimento al possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 dello stesso R.D.;
 2. del loro assoggettamento all'art. 8 del già citato R.D. n. 773 del 1931, secondo cui le autorizzazioni di Polizia sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse, salvo i casi di rappresentanza - previo accertamento del possesso, in capo al rappresentante, dei requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e sua indicazione nel titolo;
 3. dell'osservanza, oltre alle condizioni stabilite dalla legge, delle prescrizioni eventualmente imposte nell'autorizzazione a mente dell'articolo 9 del R.D. citato;
 4. della loro revocabilità o sospensione, nei casi di cui agli articoli 10 e 11 del menzionato Testo Unico;
 - b) rilascio delle autorizzazioni o presentazione delle segnalazioni di cui all'articolo 80 del Testo Unico in commento, ove necessarie, alle condizioni tutte menzionate ivi e negli articoli 141 e seguenti del Regolamento di Esecuzione approvato con R.D. n. 635 del 1940, autorizzando a che la loro efficacia sia subordinata:
 1. all'acquisizione del parere della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e all'osservanza delle prescrizioni in esso impartite;
 2. alla presentazione della relazione tecnica di cui all'articolo 141, comma 2 per gli

- spettacoli con capienza complessiva inferiore a 200 persone;
3. alla presentazione del certificato di prevenzione degli incendi ovvero, nei casi di cui all'art. 1, comma 2 del D.M. 19 agosto 1996, della documentazione contemplata dal titolo IX del suo allegato;
- dovranno essere assolti gli oneri relativi al pagamento del Canone per l'Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.), del Canone sulle Iniziative Pubblicitarie (C.I.M.P.) e alla Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.), ove dovuta;
- 8) di dare atto che dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni impartite con la Circolare 11001/110(10) del 18 luglio 2018 del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva." che tiene luogo delle precedenti come recepite dalla locale Prefettura;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza, né oneri finanziari per la Città;
- 10) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell'impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (**all. 1**).

L'Assessore al
Commercio, Sportello Imprese,
Promozione Eventi Cittadini, Turismo,
Economato, Avvocatura Comunale
Alberto Sacco
(FIRMATO IN MODALITA' DIGITALE)

La Direttrice
Paola Virano
(FIRMATO IN MODALITA' DIGITALE)

Il Dirigente dell'Area
Roberto Mangiardi
(FIRMATO IN MODALITA' DIGITALE)

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente dell'Area

Roberto Mangiardi
(FIRMATO IN MODALITA' DIGITALE)

Verbale n. 16 firmato in originale:

LA SINDACA
Chiara Appendino

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Ferrari

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 16 aprile 2020 al 30 aprile 2020;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 26 aprile 2020.